

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Antonio D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. (omissis)/2014 R.G.A.C.C., avente ad oggetto "contratti bancari", promossa da:

**CORRENTISTA**

-attore-

**Contro**

**BANCA**

-convenuta-

**Conclusioni:** come da verbale di udienza.

**FATTO E DIRITTO**

Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.

Correntista ha evocato in giudizio la Banca, deducendo di aver intrattenuto con la filiale di (omissis) il rapporto di conto corrente n. (omissis) dal 27.5.2003 al settembre 2013, in ordine al quale la predetta banca applicava condizioni illegittime, quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi, un tasso di interesse ultra legale indeterminato, interessi usurari, commissione di massimo scoperto; inoltre, ha dedotto di aver richiesto alla banca l'invio della documentazione bancaria ex art. 119 d.lgs. n. 385/1993, che restava priva di riscontro; infine, ha dedotto che la banca convenuta nel corso del rapporto apriva ad insaputa del correntista il conto (omissis), di cui non aveva mai ricevuto alcun estratto conto. Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire:

- accertare e dichiarare la parziale nullità fin dall'origine dei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti (conti n. omissis e n. omissis) ed in particolare la nullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale ed alle condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza e la clausola relativa al presunto diritto di percepire la commissione di massimo scoperto, eliminando altresì tassi e condizioni applicate a tassi usurari, addebiti, somme, tassi e condizioni provenienti dal conto n. omissis;

- per l'effetto, accertare – previo ricalcolo sulla base della disciplina di legge e con espunzione di interessi in misura superiore a quella legale non pattuiti, di interessi usurari, di commissioni di massimo scoperto non pattuiti, di interessi anatocistici, spese non pattuite – la misura degli importi illegittimamente percepiti fin dall'origine dalla banca convenuta in virtù di quanto innanzi esposto e fino all'ultimo estratto conto disponibile;

- condannare la banca convenuta a restituire quanto sarebbe risultato a credito di parte attrice, da maggiorare degli interessi dalla maturazione di ogni singolo diritto fino al soddisfo e della svalutazione monetaria;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,*

*registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

- condannare la banca convenuta a risarcire il danno per non aver consentito all'attore l'investimento in azienda delle predette somme.

La Banca si è costituita in giudizio contestando la domanda avversa e chiedendone il rigetto, oltre ad eccepire in via gradata la prescrizione per il periodo tra il 27.5.2003 sino al 18.04.2004.

La causa è stata istruita documentalmente ed all'udienza dell'11.11.2015 è stata rinviata per la discussione e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.11.2016.

Le domande attoree sono infondate e, per l'effetto, vanno rigettate per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, vanno rigettate le richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che la controversia è istruita e si presenta matura per la decisione sulla scorta della produzione documentale agli atti.

Sempre in via preliminare, privo di effetto risulta il generico disconoscimento ex art. 2719 c.c. effettuato dall'attore all'udienza del 14.01.2015, atteso che la documentazione prodotta dalla convenuta, recante la sottoscrizione dell'attore, non è in copia fotografica o fotostatica (fattispecie cui si riferisce la disposizione normativa richiamata), bensì in originale (cfr. allegati sub 3-6 alla comparsa di costituzione e risposta).

Scendendo al merito della questione, va osservato che parte attrice è venuta meno all'onere ex art. 2697 c.c. su di esso incombente di provare i fatti costitutivi della sua pretesa.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, incombe sul correntista-attore la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di *causa debendi*) ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. Cass., 14 maggio 2012, n. 7501; cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).

Dall'onere della prova in capo al correntista derivano, tra l'altro, i seguenti corollari:

- innanzitutto, l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero avrebbe illegittimamente esercitato il *ius variandi*, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233);

- le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib. Latina, 28 agosto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di "deduzioni (...) del lutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (Trib. Milano, 24 settembre 2013);

- l'attore ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza (cfr. Trib. Milano, 24 settembre 2013, citata);

- l'attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia: il principio è pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941: la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l'onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati, il che non è avvenuto;

- per quanto concerne poi la questione dell'ammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. del correntista nei confronti della banca, laddove l'attore non abbia prodotto i contratti e gli estratti conto nella loro interezza, va considerato che l'istanza di esibizione è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass., 14 luglio 2004, n. 12997): il che implica che l'esibizione non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (cfr. Cass., 10 gennaio 2003, n. 149); con specifico riferimento alla richiesta di esibizione di estratti di conto corrente la giurisprudenza ha precisato che è inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'ordine nei confronti dell'istituto bancario convenuto di esibire in giudizio della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, qualora tale ordine di esibizione abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 d. lgs. n. 385/1993, quindi documenti che la parte - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante - avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa (cfr. Trib. Pescara, 4 ottobre 2007; Trib. Salerno, 14 gennaio 2011).

Correntista ha dedotto la sussistenza con la convenuta di due rapporti di conto corrente: del primo (n. omissis) ha asserito l'illegittima applicazione di condizioni non pattuite e *contra legem*, del secondo (n. omissis) addirittura l'accensione a sua insaputa.

Invero, la banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli originali dei contratti n. omissis del 27.05.2003 e n. (omissis) del 10.5.2005: di quest'ultimo l'attore non può dolersi di averne ignorato l'apertura, atteso che il contratto risulta regolarmente sottoscritto né la firma apposta in calce è stata espressamente disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c.

Nella fattispecie *de qua*, inoltre, l'attore non ha allegato i fatti costitutivi delle proprie pretese (in ordine ai tassi applicati dalla banca, alla commissione di massimo scoperto, alla capitalizzazione degli interessi, alle spese asserite come indebite), atteso che la consulenza di parte allegata sub 1 all'atto di citazione oltre ad essere parziale, in quanto condotta solo sul conto n. (omissis), non risulta aver tenuto conto delle pattuizioni contrattuali per stessa ammissione di parte attrice: il che consente di affermare che la predetta consulenza riporta dati non corrispondenti alla realtà ma solo ricavati presuntivamente ed in mancanza di elementi certi sulla base dei documenti disponibili.

Infatti, l'attore non ha allegato i contratti di apertura dei rapporti di conto corrente né gli estratti conto relativi, dei quali ultimi, contrariamente a quanto asserito, non v'è traccia nell'indice dei documenti allegati agli atti difensivi né nell'indice della consulenza di parte; né l'attore ha allegato i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia quanto all'asserita usurarietà dei tassi praticati.

Alla mancata allegazione degli estratti conto dei rapporti non può poi sopperirsi con il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto sin con l'atto di citazione, mancando nella specie la prova del rifiuto da parte dell'istituto di credito al rilascio della documentazione o l'impossibilità in capo all'attore di reperire la documentazione di cui ha chiesto l'esibizione: al contrario, come si evince dalle missive della banca del 29.04.2014 e del 29.05.2014, allegate sub 2 al fascicolo di parte attrice, l'istituto di credito si è reso disponibile a rilasciare copia della documentazione richiesta: tenuto conto, infatti, che trattasi di strumento non sostitutivo dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., i cui presupposti sono la necessità dell'acquisizione al processo e l'impossibilità che il documento sia fornito dalla parte (Cass. civ., Sez. I, 07/11/2003, n.16713; Cass. civ., Sez. I, 10/01/2005, n.287), oltre all'offerta della prova che il terzo possieda il documento (art. 94 disp. att. c.p.c.), nel caso non è dimostrata – anzi è sconfessata dalla produzione documentale di parte attrice sopra indicata – l'impossibilità per il correntista di procurarsi i documenti richiesti senza ricorrere all'ordine giudiziale.

A tutte le carenze assertive e probatorie di parte attrice non può sopperirsi neanche con la sollecitata c.t.u. contabile, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto

assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., 16 marzo 1996, n. 2205; in senso conforme, ex multis, Cass., 30 novembre 2005, n. 26083; Cass., 6 aprile 2005, n. 7097; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17555; Cass., 4 novembre 2002, n. 15399; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3374).

Ove, come nel caso di specie, l'attore non fornisca tale prova e non individui i singoli addebiti ritenuti illegittimi, non è ammissibile l'espletamento di una c.t.u. contabile. Ed invero, da un lato, la c.t.u. non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo, dall'altro lato, in materia di rapporti di conto corrente una c.t.u. può essere disposta solo ove sia possibile addivenire ad una quantificazione esatta - e non meramente approssimativa - degli importi oggetto della domanda di restituzione svolta da parte attrice.

Da tanto deriva il rigetto della domanda attorea di indebito, cui consegue l'assorbimento di quella risarcitoria, tra l'altro non coltivata dall'attore, il quale non ha chiesto di provare o di fornire elementi atti ad accertare la sussistenza e l'entità del danno patito, se non in via estremamente generica (egli, infatti, ha identificato il danno nella generica mancata possibilità di investire in azienda le somme indebitamente trattenute).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (tabella n. 2; scaglione n. 3, in considerazione del valore indeterminato della controversia ex art. 5 c. 6 ed in considerazione della ridotta attività difensiva; con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, nella specie mancante; con riduzione al 50% delle voci di compenso ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. (omissis)/2014 R.G.A.C. promossa da correntista nei confronti della Banca, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande avanzate da correntista nei confronti della Banca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- condanna correntista alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Banca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, liquidate in complessivi euro 1.617,50, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, 02.11.2016

**Il Giudice**  
**Nicola Antonio D'Amore**

**\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**